

IL DL N. 19 DEL 2024: PER ATTUARE IL PNRR NÉ TRASPARENZA NÉ EFFICACIA

Approvato in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio e pubblicato il 2 marzo in Gazzetta Ufficiale, il **decreto-legge n. 19 del 2024**, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è chiamato a concorrere all’**attuazione del PNRR** all’indomani della rimodulazione concordata con l’Europa l’8 dicembre 2023. In una situazione in cui, come ha dovuto ammettere un mese fa anche la quarta Relazione sullo stato di avanzamento del PNRR presentata dal Governo, a fine 2023 **l’Italia è riuscita a spendere solo 45,6 miliardi di euro a fronte dei 101,93 ricevuti**. Rispetto al totale di 194,4 miliardi, che includono le nuove risorse REPowerEU, ne restano quindi da spendere 151,4. Obiettivo che pare essere quasi un miraggio, considerando che mentre le stime della stessa Nedef del Governo preventivavano una spesa di 41 miliardi **nel 2023**, la realtà parla di **solì 21 miliardi spesi**.

Rispetto alle **dieci misure del PNRR completamente definanziate**, questo provvedimento avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa. È invece da rilevare, per prima cosa, che **il rifinanziamento è soltanto parziale**, dato che l’ammontare complessivo delle misure espunte è di 7,5 miliardi mentre la spesa complessiva autorizzata è di 3,44 miliardi. Secondo: le principali **riduzioni poste a copertura degli oneri** riguardano le autorizzazioni legislative di spese relative al **Piano Nazionale Complementare** (3,9 miliardi) e del **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** (5 miliardi), il che significa che per realizzare investimenti già previsti nel PNRR e definanziati dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano, come nel caso del PNC, oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC).

La verità quindi, come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia la deputata del PD-IDP [Maria Cecilia Guerra](#), è che siamo di fronte ad “una rimodulazione dei finanziamenti, operata con un gioco complesso di **definanziamenti e rifinanziamenti** che a volte è **un gioco delle tre carte**, in cui gli stessi fondi emigrano da una voce all’altra, da un piano all’altro”, ma “la somma, molto spesso, non fa il totale”.

Prima ancora delle valutazioni di merito vanno fatte, a proposito di questo decreto cosiddetto “**PNRR Quater**”, almeno due premesse. La prima è che incredibilmente, considerata la rilevanza della questione da affrontare, per argomenti e per risorse mobilitate siamo di fronte, come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale la deputata del PD-IDP [Silvia Roggiani](#), a “**l’ennesimo decreto omnibus**”. La seconda è che sempre per

*l'ennesima volta il **Parlamento** si ritrova costretto ad esaminare il testo in **tempi strettissimi**, con la possibilità di apportare solo modifiche marginali.*

*Del resto **di un reale coinvolgimento delle Camere**, in quest'anno e mezzo, a proposito del PNRR, **non si è mai potuto parlare**. Il Governo ha puntualmente nascosto la verità su dati e progetti, con una costante **mancanza di trasparenza e chiarezza** evidenziata non solo dalle forze di opposizione e dagli organi di informazione, ma anche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Persino alle Commissioni parlamentari non è stato concesso di sapere nulla. Sì, ci sono state le relazioni del ministro Fitto, ci sono state le audizioni, ci sono stati molti momenti formali, ma **nessun vero momento sostanziale**, a partire dal fatto che non sono mai state consegnate le singole schede di progetto.*

*Discorso analogo per quanto riguarda il **mancato coinvolgimento delle Parti sociali**, che nel corso delle audizioni hanno invano chiesto di poter accedere in modo diretto e in tempo reale alla **piattaforma Regis** e di poter essere coinvolte nella rimodulazione del Piano.*

*Pari alla scarsa o nulla trasparenza sono stati solo i **continui rinvii e ritardi** nell'attuazione del Piano, dovuti anche alle scelte, tanto interessate quanto sbagliate, di **cambiarne completamente la governance accentrando tutto a Palazzo Chigi** e di ridiscuterlo per intero invece di fare mirati e condivisi aggiustamenti, come veniva da noi proposto. A tal proposito, basta leggere ciò che scrive la **Corte dei Conti** nella sua relazione, a proposito del fatto che **il ritardo sugli investimenti è evidente** e che avrà un **inevitabile impatto sulla crescita**.*

*La verità che emerge da tutto questo è che **per il Governo**, e per la maggioranza che lo sostiene, **il PNRR in fondo non è un'opportunità di crescita**, ma qualcosa che ci si è ritrovati a gestire senza convinzione. Quasi **un fastidio, un ingombro**, e non l'occasione – come noi pensiamo invece sia – per cambiare l'Italia, per modernizzarla non solo con i fondi ma anche con le riforme, a cominciare da quelle indispensabili per governare la transizione ecologica e quella digitale e per ridurre le troppe diseguaglianze che attraversano il nostro Paese: tra Nord e Sud, così come anche generazionali e di genere.*

*Per venire al merito, di fondo il fatto che emerge è che **l'impianto generale del decreto è estremamente carente e confuso**, con diverse **gravi criticità**.*

*Innanzitutto, va ribadito quanto già detto a proposito del fatto che la copertura degli interventi, cancellati o ridimensionati nella nuova versione del PNRR, avvenga ricorrendo a significative risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione**, che torna ad essere il **Bancomat preferito del Governo**, il conto sempre aperto dove andare a prendere i soldi che servono quando servono. Questo, evidentemente, **a grave danno delle Regioni del Sud Italia**, dove i cittadini saranno privati di risorse destinate a infrastrutture, scuole, reti idriche e altre opere importanti. Con fortissimi dubbi, peraltro, sulla reale attuazione della clausola dell'80% di fondi da destinare al Mezzogiorno.*

*Ci sono poi molte **misure strategiche** che sono state **immotivatamente ridimensionate**: dagli interventi a **sostegno dell'occupazione giovanile** – si smonta, per una rilevante quantità di risorse, la condizionalità occupazionale per giovani e donne – ai **divari economici territoriali**, dagli investimenti sugli **asili nido** alla **sanità pubblica**, che dopo la pandemia avrebbe dovuto essere rilanciata proprio grazie al PNRR e che invece risulta*

indebolita dalle scelte del Governo. Hanno lanciato un grido d'allarme, inascoltate, anche le Regioni, all'unanimità e senza distinzione di colore politico: il **taglio** da parte del Governo di **1,2 miliardi** per i progetti "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**" riducono in modo consistente il numero delle strutture e dei presidi territoriali e si aggiungono ai precedenti tagli riguardanti **più di 300 case di comunità e più di 100 ospedali**, togliendo così a migliaia di cittadini la possibilità di accedere alle cure.

Per proseguire, **non si ripristinano le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico e si riducono quelle per la transizione ecologica**, mentre si investono **65 milioni di euro** per la realizzazione delle due **strutture di detenzione per migranti** in esecuzione del **protocollo fra Italia e Albania**.

Altre scelte problematiche sono quelle legate all'operazione di **privatizzazione di Pago Pa**, al **ridimensionamento dei finanziamenti all'Alta Velocità nel Sud**, alla **riduzione delle risorse per la Rigenerazione Urbana e per i Piani urbani integrati**.

Ed è indicativo di una mancanza complessiva di strategia il fatto che si continui a pensare di poter affrontare questioni radicate e note da tempo mettendo in piedi **continue strutture commissariali** per altrettante missioni del PNRR, come si fa in questo caso su **alloggi universitari**, recupero e rifunzionalizzazione dei **beni confiscati alla criminalità organizzata**, superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo **sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**.

Che dire, poi, delle misure insufficienti quando non sbagliate dei tre soli articoli, contenuti peraltro impropriamente in questo che di fatto è appunto un decreto "omnibus", che si occupano di una materia delicata come la **sicurezza nei luoghi di lavoro**, in un Paese in cui muoiono in media tre persone al giorno, più di mille ogni anno. Al di là dell'introduzione – con diversi aspetti critici e limitata al solo settore edile, quando dovrebbe essere estesa ovunque – della cosiddetta "patente a crediti" per la qualificazione delle imprese, **manca del tutto una strategia nazionale di prevenzione e protezione** per tutti i settori produttivi, a partire dalla piena attuazione del D.Lgs. 81/08, da un sistema di vigilanza efficace, da interventi concreti sulla formazione e contro lo sfruttamento del lavoro. Così come **nulla c'è per il contrasto della precarietà del lavoro e per l'eliminazione degli appalti a cascata**, che sono alla radice di questa strage senza fine, indegna di un Paese che voglia dirsi civile.

Diversi **emendamenti del Gruppo PD-IDP della Camera** sono stati presentati proprio su questo tema, per chiedere un deciso cambio di passo a cominciare, tra le altre cose, dalla necessità – sostenuta da un emendamento a prima firma Elly Schlein – di **applicare anche negli appalti privati le stesse regole sulla sicurezza e la salute degli appalti pubblici**. Come ha sottolineato ancora la deputata del PD-IDP [Maria Cecilia Guerra](#), "rivendichiamo come **grandissimo successo**, nostro e delle altre opposizioni, avere ottenuto che **anche nel privato**, così come lo avevamo già inserito nel **codice degli appalti** per il pubblico, l'appaltatore e il subappaltatore siano tenuti ad **applicare il contratto siglato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative**, uno strumento potente per ridurre la catena dello sfruttamento". Siamo quindi riusciti ad affossare la **formulazione originaria del Governo**, "che faceva **riferimento ai contratti più diffusamente applicati**, spalancando così la via alla possibilità che le imprese

scegliessero, come contratti preferenziali, contratti siglati con soggetti non rappresentativi, organizzazioni sindacali pirata”.

Non è stata invece accolta la nostra richiesta di non applicare mai nei subappalti contratti peggiorativi rispetto a quelli applicati nell’anello appaltante superiore. Quanto alla questione legata alla cosiddetta “**patente a crediti**”, un passo in avanti sta nel fatto di aver permesso l’esclusione dal suo utilizzo alle sole aziende in possesso di un certificato Soa di terzo livello e di aver parametrato le sanzioni in relazione al valore dei lavori commissionati, pur restando molto confusa e peggiorativa la continua riformulazione delle tabelle sanzionatorie. Resta il **grave errore di non aver esteso** la patente prevista per l’edilizia a tutti gli **altri comparti** e di aver delegato ad un futuro decreto del governo aspetti dirimenti come le modalità di recupero o acquisto dei crediti da parte delle aziende, esautorando di fatto il Parlamento del suo ruolo.

Rispetto alla **Sanità**, una serie di nostri emendamenti ha puntato – senza esito positivo, per la sordità di Governo e maggioranza – a **ristabilire tutte le poste** che erano state originariamente destinate **per sostenere la Sanità del territorio**, considerando come detto che tra i grandi obiettivi del PNRR e del PNC c’era proprio quello di rafforzarla, dopo la tragica esperienza della pandemia.

La maggioranza non ha voluto approvare nemmeno un nostro emendamento volto a sopprimere la norma sull’ingresso dell’Istituto Poligrafico (fino al 51%) e di Poste Italiane (per la restante quota) nel capitale di **PagoPa**. Una norma sbagliata, come sottolineato anche dall’Antitrust, sia per la contestuale proposta di privatizzazione di Poste, sia per le modalità con cui il Governo intende operare in assenza di procedure concorsuali. È peraltro **incomprensibile l’inserimento di questa norma all’interno di un decreto PNRR** che dovrebbe avere finalità opposte e considerare la **PA centrale rispetto alla transizione digitale**. Si tratta di un altro esempio di come questo Governo non abbia alcuna visione di sistema e sia solo interessato a fare cassa, in questo caso anche con effetti estremamente negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini.

Altro aspetto impossibile da sottacere è quello relativo all’emendamento riguardante il coinvolgimento delle **associazioni pro-life nei servizi di consultorio**, cosa che rappresenta l’ennesimo **attacco** della maggioranza rispetto ai **diritti di genere** e un **affronto** diretto alla **dignità** e all’**autonomia delle donne**. Invece di garantire alle donne servizi, lavoro e stabilità economica, il Governo colpisce la loro libertà di scelta. E colpisce il fatto che mentre in Francia si introduce l’interruzione di gravidanza come diritto in Costituzione e al Parlamento europeo viene approvata una risoluzione affinché analogo diritto venga incluso nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, in Italia si vuole andare nella direzione opposta e si fanno passi indietro.

Detto che per tutto ciò il voto del Gruppo PD-IDP è stato inevitabilmente e fermamente contrario, ecco le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” [AC 1752](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

[Intervento in discussione generale](#) di Claudio Mancini. [Dichiarazione di voto](#) sulla fiducia di Cecilia Guerra e [esame degli ordini del giorno](#). [Dichiarazione di voto finale](#) di Silvia Roggiani.

TITOLO I – GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

CAPO I – GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR (art. 1, co. 1, secondo periodo e co. 5)

Si stanziavano le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR (i **definanziamenti** ammontano complessivamente a **7,43 miliardi di euro**), a seguito della decisione del **Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023**. Per la realizzazione di tali **investimenti non più finanziati**, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di **3,44 miliardi per il periodo 2024-2029** (684 milioni per il 2024, 785 milioni per il 2025, 765 milioni per il 2026, 548,8 milioni per il 2027, 400 milioni per il 2028 e 260 milioni per il 2029). Le risorse autorizzate vengono destinate a **sei specifici interventi**: Servizi digitali e esperienza dei cittadini, Progetto Cinecittà, Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, Piani urbani integrati, Aree Interne-Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Con riferimento specifico all'intervento relativo all'utilizzo dell'idrogeno in **settori hard-to-abate**, nel corso dell'esame in **sede referente** sono state precisate le modalità per la sua realizzazione.

Procedimento per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC (art. 1, co. 2-4)

Viene disciplinata la procedura per la **verifica dei costi di realizzazione** degli **interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**. In particolare, si prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR di una **informativa congiunta al Cipess**, entro il 31 marzo 2024 e poi successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati dall'art. 1 e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più

finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023. L'informativa deve dare conto degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con uno o più Dpcm da adottare entro venti giorni dalle informative sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli schemi di Dpcm sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110%.

Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (art. 1, co. 6)

Si dispone il **rifinanziamento** di alcuni **interventi** previsti dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**, previsto, dall'art. 1, co. 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028.

Incremento dell'autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari (art. 1, co. 7)

Si incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'**autorizzazione di spesa** per i **contributi al gruppo Ferrovie dello Stato**. L'incremento è di 19 milioni e 221 mila per il 2026 e di 33 milioni e 539 mila per il 2028.

Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1 (art. 1, co. 7-bis e 8)

Nel corso dell'esame in **sede referente** sono state incrementate di 400 milioni le disponibilità per il 2026 dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", Missione 29, programma 5, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si è poi disposto in merito alla **copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6, 7 e 7-bis dell'articolo 1**, connessi al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR, all'incremento degli investimenti previsti dal PNC, alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato e all'incremento delle risorse dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli oneri complessivi sono quantificati in 3.645 milioni per il 2024, 4.878 milioni per il 2025, 3.840,221 milioni per il 2026, 1.908,8 milioni per il 2027, 1.408,539 milioni per il 2028, 260 milioni per il 2029.

Indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 9 e 10)

Rispetto alle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027** si interviene per precisare che l'accantonamento indisponibile di 6 miliardi di

euro, costituito dal decreto-legge n. 50 del 2022, è a valere sulle risorse del periodo 2026-2031. Sono abrogate alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrarne la dotazione di complessivi 730 milioni di euro.

Inquinamento atmosferico nella pianura padana (art 10-bis)

Previsto, in **sede referente**, un incremento complessivo di 115 milioni di euro (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse del **Fondo per l'adozione di strategie di intervento** in relazione all'**inquinamento atmosferico nella pianura padana**.

Cronoprogrammi PNC (art. 1, co. 10 e 11)

Si prevede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi** procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli interventi del **Piano Nazionale Complementare**, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano introdotte. Viene abrogata la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere (art. 1, co. 13)

Prevista una **diversa copertura degli investimenti** destinati alla realizzazione del programma denominato "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**" del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle **risorse nazionali per l'edilizia sanitaria**. Tali risorse sono conseguentemente incrementate per il 2024 di una quota di 39 milioni, corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma (stabilita un'eccezione relativa agli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania).

Prevista inoltre una **integrazione di carattere procedimentale** delle vigenti disposizioni in materia di **programmi di edilizia sanitaria** ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della Salute. Viene infatti aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le Regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute (vale a dire 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1, e dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per

l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di **impegnare le risorse finanziarie**, ove disponibili, **previste per l'edilizia sanitaria** ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988 **per la copertura dei costi emergenti**, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Risorse PNRR nei conti di tesoreria (art. 1, co. 14 e 15)

Prevista la **possibilità** che le **risorse assegnate per gli interventi del PNRR**, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano **versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere **riassegnate** ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle **Amministrazioni interessate**, per essere utilizzate mediante le **ordinarie procedure di bilancio**. Disposto il **versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia** delle **risorse** autorizzate dal precedente comma 1 per la realizzazione degli **investimenti stabiliti dal PNRR**, come modificato con decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023.

Responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (art. 2)

Si dispone l'**obbligo**, per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR, di **aggiornare sulla banca dati ReGiS**, entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, il **cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.

La verifica dell'adempimento di tale obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di **disallineamenti o incoerenze** la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine, come disposto in **sede referente** la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei **poteri sostitutivi** disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di **mancato raggiungimento**, totale o parziale, degli **obiettivi finali (target)** degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve **restituire gli importi percepiti** in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante la riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Prevenzione e contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (art. 3)

Vengono estese al **PNRR** alcune **funzioni** poste in capo al **Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea-Colaf**, cui si attribuiscono ulteriori funzioni, integrandone per questo la composizione. Si specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento e si demanda a un decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato.

Si interviene anche sulla disciplina dei **protocolli d'intesa** tra la **Guardia di Finanza** e le **amministrazioni titolari di interventi PNRR** o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR, disponendo che la Guardia di finanza possa condividere dati nell'ambito di tali protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali. Si modifica l'art. 512-*bis* del codice penale in materia di **trasferimento fraudolento di valori** e modificando il Codice delle leggi antimafia si inseriscono alcuni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'**informazione antimafia interdittiva**.

Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio (art. 4)

Si trasferiscono alla **Struttura di missione PNRR** operante **presso la Presidenza del Consiglio** risorse e personale dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, che viene contestualmente soppressa. Si specifica che tra le funzioni attribuite alla Struttura di missione PNRR rientra l'effettuazione di **ispezioni e controlli a campione**, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.

Alloggi universitari (art. 5)

Per assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi **posti letto** destinati agli **studenti universitari**, si dispone la nomina di un **Commissario straordinario** operante presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale sono attribuiti poteri sostitutivi per l'attuazione della misura. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali.

Recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6)

Prevista la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno, di un **Commissario straordinario** per assicurare la rapida realizzazione degli

interventi di **recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (art. 7)

Prevista la nomina di un **Commissario straordinario** per assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al **superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.** Il Commissario ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli. Viene prevista la creazione di una **struttura di supporto** al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale.

Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8, co. 1)

Introdotte modifiche all'art. 8, co. 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le Regioni debbano prevedere nei propri regolamenti la possibilità di erogare, relativamente ai **progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche** previsto dal **Codice degli appalti** anche al **personale di qualifica dirigenziale** coinvolto nei progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Contratti di collaborazione con professionisti ed esperti per supporto a procedimenti amministrativi connessi al PNRR (art. 8, co. 2, lettera 0a)

In **sede referente** si è stabilito che i **contratti di collaborazione** sottoscritti con **professionisti ed esperti** per il **supporto ai procedimenti amministrativi** connessi all'attuazione del **PNRR**, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere rinnovati o prorogati più di una volta. Essi, quindi, possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe, nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.

Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni (art. 8, co. 2, lettere da a a c)

Si integra la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune **pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato** anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi, esplicitando che tale possibilità si pone **in deroga al limite di durata di trentasei mesi** previsto per i rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni.

Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell'ambito del SSN (art. 8, co. 2-bis)

Con un intervento introdotto in **sede referente** viene **modificata una disciplina transitoria**, posta in origine dalla Legge di Bilancio 2022, volta alla **stabilizzazione** mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato di **personale** avente, in base a rapporti a termine, una determinata **anzianità di servizio** presso enti ed aziende del **Servizio sanitario nazionale (SSN)**, compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte consentono agli enti del SSN di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025 (anziché fino al 31 dicembre 2024, come previsto dalla disciplina vigente). Le modifiche incidono anche sulla disciplina dei requisiti di anzianità per la stabilizzazione: la normativa vigente richiede di avere maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (termine differito al 31 dicembre 2024).

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (art. 8, co. 3)

Introdotte modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli **enti territoriali**, del **supporto tecnico-operativo** di **società in house** qualificate per la promozione e la realizzazione di **progetti di sviluppo territoriale** finanziati da fondi europei e nazionali.

Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma- Latina e per l'acquedotto del Peschiera (art. 8, co. 4)

Introdotte disposizioni in materia di **supporto tecnico ai Commissari straordinari** per il **collegamento intermodale Roma-Latina** e per l'**acquedotto del Peschiera**, volte a prevedere la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l'applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata "quota 100".

Abrogazione procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento per l'approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Roma (art. 8, co. 5)

Viene **abrogato il co. 520 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023**, per il miglioramento dell'**approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma**, con la conseguente soppressione della previsione secondo cui sono demandati a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".

Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 8, co. 6)

Si interviene sul co. 1-*quinquies* dell'art. 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, stabilendo che il **divieto di assunzione** di personale da parte delle **amministrazioni degli enti territoriali** in caso di **mancata trasmissione dei documenti contabili** alla banca dati delle amministrazioni pubbliche non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 19, co. 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle Città metropolitane, delle Province, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni appartenenti a queste Regioni.

Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8, co. 7)

Si apportano modifiche testuali all'art. 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, allo scopo di riorganizzare il **riparto delle risorse** previste per il **Fondo** destinato all'**attuazione** degli **interventi del PNRR** di competenza del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**.

Dirigenza enti locali (art. 8, co. 7-bis)

Si prevede che, per il 2024, i **requisiti di anzianità di servizio** da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di **dirigenti degli enti locali** possano derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del MASAF (art. 8, co. 8-10)

Si istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un **posto di funzione dirigenziale di livello generale** nell'ambito dell'**Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste**, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente.

Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF (art. 8, co. 11)

Si incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del **Fondo** per l'**attuazione** degli **interventi del PNRR** di competenza del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**.

Personale a tempo determinato dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale (art. 8, co. 12 e 13)

L'**Agencia per la cybersicurezza nazionale** è autorizzata a indire nel 2024 procedure selettive volte a **stabilizzare** nei propri ruoli il **personale di livello non dirigenziale** assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Inoltre si dimezza a un anno il periodo di servizio continuativo previsto come requisito per la riservabilità di una quota di posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali.

Incremento risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell'Avvocatura dello Stato (art. 8, co. 14)

Vengono incrementate di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2024 le risorse destinate alla remunerazione del **trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato**.

Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute (art. 8, co. 15 e 16)

A decorrere dal 1° giugno 2024 si incrementa la dotazione organica del Ministero della Salute di **un posto di funzione dirigenziale di livello generale** nell'ambito dell'**Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute**, allo scopo di potenziare le competenze del Ministero in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR.

Incremento dotazione organica dirigenziale dell'Agenzie industrie difesa (art. 8, co. 15-bis)

Disposto l'aumento al 20 per cento della percentuale stabilita per il conferimento degli **incarichi di livello dirigenziale** non generale previsti nella dotazione organica dell'**Agenzia industrie difesa**.

Sistemi informatici del Ministero del Turismo (art. 8, co. 17)

Si consente al **Ministero del Turismo** di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei **servizi informatici**, al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR e per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

Modifiche alla disciplina della professione della guida turistica (art. 8, co. 17-bis)

In **sede referente** è stata **modificata** in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la **disciplina della professione di guida turistica**. Le modifiche apportate intervengono sulle norme relative a: requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica; conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all'esame di abilitazione

all'esercizio della professione; composizione e aggiornamento dell'elenco nazionale delle guide turistiche; regole per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero; corsi di specializzazione e aggiornamento; disciplina di divieti e sanzioni.

Riduzione durata effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto e divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno per l'area e comparto Funzioni centrali (art. 8, co. 18)

Si riduce di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il **passaggio alla qualifica di viceprefetto** e fino a tutto il 2025 si pone un **divieto di comando, distacco o assegnazione** (escluso quelli in corso) presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) del **personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale** appartenente ai ruoli dell'**Amministrazione civile dell'Interno** (Area e Comparto Funzioni centrali).

Incremento dell'indennità di amministrazione per talune categorie di personale del Mef (art. 8, co. 19)

Si dispone un incremento di 400 mila euro a decorrere dal 2024 del limite di spesa per la corresponsione dell'**indennità di amministrazione** a favore del **personale**, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa, presso gli uffici centrali del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio.

Interventi di competenza del Mef previsti dalla delibera Cipess in materia di "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei" (art. 8, co. 20)

Si stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsti dalla **delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess)** n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla **programmazione della politica di coesione 2021-2027** per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea. Tali interventi potranno riguardare azioni finalizzate ad assicurare la continuità alle **attività di supporto alle autorità di audit** dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di **rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica** per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee.

Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici (art. 8, co. 21 e 22)

Si incrementano di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse destinate all'**assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale** al fine di assicurare le professionalità necessarie alla **ricostruzione nei crateri dei sismi** del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Interventi relativi a società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (art. 8, co. 23)

Si introduce una **deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento** per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.**, qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.

Istituzione di cabine di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR (art. 9, co. 1-4)

Si istituisce **presso ogni prefettura-ufficio territoriale** di Governo una **cabina di coordinamento**, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR e per il correlativo monitoraggio.

Proseguimento accoglienza nel SAI dei profughi dall'Ucraina (art. 9, co. 5)

Si autorizza il proseguimento dell'accoglienza nel **Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)** dei **profughi provenienti dall'Ucraina** fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024.

Contributo del CNEL all'attuazione del PNRR (art. 10)

Si inseriscono modifiche normative volte a rafforzare il **ruolo** e la presenza del **CNEL** in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella **piena implementazione del PNRR**. Sono previsti, allo scopo di concorrere al potenziamento dell'archivio nazionale dei contratti collettivi, un incremento della dotazione organica del CNEL e l'autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, a procedere a determinate assunzioni a tempo indeterminato. Si dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR (art. 11)

Viene fissata al **30 per cento** la misura delle **anticipazioni** erogabili a favore dei **soggetti attuatori del PNRR**, attribuendo alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato. Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR provvedano al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.

Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR (art. 12, co. 1)

Si prevede che in relazione agli **interventi**, tra quelli **non più ricompresi nel PNRR**, connotati da un **avanzato livello di avanzamento** e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, sia in ogni caso **consentita l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata** già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. In **sede referente** si è specificato che queste disposizioni si applicano non più esclusivamente (come previsto dal testo iniziale) alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (il cosiddetto "appalto integrato") dei lavori e ai relativi contratti, ma **anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture**.

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi (art. 12, co. 2)

Si prevede che, in relazione agli **interventi non più finanziati** in tutto o in parte **a valere sulle risorse del PNRR** in applicazione della decisione del **Consiglio Ecofin** dell'8 dicembre 2023, le **disposizioni** legislative **finalizzate a semplificare e agevolare** la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, **continuano ad applicarsi** ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Disposizioni applicabili agli interventi definanziati dal PNRR (art. 12, co. 3)

Si prevede che **continuano a trovare applicazione** in relazione agli **interventi definanziati**, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del **Consiglio Ecofin** dell'8 dicembre, le **disposizioni** in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati.

Monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi PNRR (art. 12, co. 4)

Si prevede che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori degli interventi ricorrano, per gli adempimenti di **monitoraggio, rendicontazione e controllo**, al **sistema informatico ReGiS**, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.

Assegnazioni a valere sul Fondo opere indifferibili (art. 12, co. 5)

Si conferma il contributo del **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** di cui all'art. 26, co. 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore degli **interventi defianziati dal PNRR e dal PNC** già beneficiari di risorse del Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.

Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi (art. 12, co. 6 e 7)

Prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una **conferenza di servizi** decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della **conferenza semplificata**, con le modalità speciali previste dall'art. 13, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi (art. 12, co. 8)

Si prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, co. 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le **pari opportunità** e il **diritto al lavoro** alle **persone disabili**, si applicano con riferimento alle **procedure** afferenti ai **settori speciali del Codice dei contratti pubblici**, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

Adozione provvedimenti interventi PNRR (art. 12, co. 9)

Si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto le amministrazioni centrali provvedano all'**adozione dei provvedimenti** necessari all'**attuazione** degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che, qualora siano necessarie modifiche, le amministrazioni vi provvedano mediante propri provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge, comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi (art. 12, co. 10)

Introdotte alcune modifiche all'art. 17, co. 2, del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, con cui si prevedeva la possibilità di ricorrere alla **società SACE S.p.A.** per il rilascio delle

cauzioni che le **imprese** forniscono per l'**esecuzione di appalti pubblici** e l'**erogazione degli anticipi contrattuali**.

Zone logistiche semplificate (art. 12, co. 11)

Disposto un **chiarimento interpretativo** con riguardo alle **Zone logistiche semplificate**, stabilendo che: a) le ZIs sono volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate e in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell'Unione europea prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che vi operano; b) sono state previste dagli artt. 4, 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2017, modificati varie volte e da ultimo con l'art. 37, co. 3, del decreto-legge n. 36 del 2022; c) (convertito nella legge n. 79 del 2022), su cui v. il relativo *dossier* della XVIII legislatura; a far data dal 1° gennaio 2024, il decreto-legge n. 124 del 2023 ha tuttavia abrogato gli artt. 4 e 5-*bis* e modificato l'art. 5; d) la disposizione introdotta è quindi volta a far salvo il testo dei citati artt. 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (art. 12, co. 12 e 13)

Si prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle **attività di impresa artigiana** non siano soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA (art. 12, co. 14)

Introdotte disposizioni integrative della disciplina che regola la **proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA** oltre i termini di validità in esso indicati.

Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica (art. 12, co. 14-*bis*)

In **sede referente** è stata aggiunta una previsione all'interno del decreto-legge n. 239 del 2003 (legge n. 290 del 2003) per cui l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli **elettrodotti** facenti parte della **RNT dell'energia elettrica**, ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Monitoraggio ISPRA (art. 12, co. 14-*ter*)

In base a quanto stabilito in sede referente, si consente all'autorità competente di avvalersi di **ISPRA**, per lo svolgimento delle **attività di monitoraggio** delle prescrizioni sulle **valutazioni di impatto ambientale**, nel limite di spesa di 3 milioni annui.

Poteri ulteriori per Sindaci, Presidenti di provincia e Sindaci metropolitani per la realizzazione dei progetti PNRR (art. 12, co. 15)

Si prevede l'attribuzione con Dpcm a **Sindaci, Presidenti di Provincia e Sindaci metropolitani**, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, dei **poteri** previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 20 del 2022, per la **rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica**.

Sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno (art. 12, co. 16)

Vengono **sospesi** fino al 31 marzo 2024 i **termini** di conclusione dei **procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica** nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno**, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La sospensione dei termini è volta ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall'incarico dal 1° gennaio 2024 e a consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica (art. 12, co. 16-bis)

Introdotte, in **sede referente**, alcune disposizioni di **semplificazione** per la realizzazione di **infrastrutture di ricarica elettrica**. In particolare, si prevede tra le altre cose che al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell'ambito del PNRR, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada.

Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN (art. 12, co. 16-ter)

Aggiunta, in **sede referente**, una previsione all'interno del decreto-legge n. 181 del 2023 (legge n. 11 del 2024) per cui **Terna S.p.A.**, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, può realizzare mediante **denuncia di inizio attività** le opere necessarie per la **connessione di cabine primarie**, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche.

Certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 12, co. 16-quater)

In sede referente si è intervenuti per disciplinare in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale della **certificazione sulle piattaforme di approvvigionamento digitale** (e-procurement), in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme secondo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti previsti all’articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR (art. 12-bis)

In **sede referente** sono state introdotte **semplificazioni** in materia di **verifica preventiva dell’interesse archeologico**, stabilendo che essa sia esclusa: per gli interventi qualificabili come “di lieve entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Disposizioni in materia di usi civici (art. 12-ter)

In sede referente sono state introdotte disposizioni volte a regolare la compatibilità, con l’**esercizio dell’uso civico**, delle **opere pubbliche o di pubblica utilità** ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge “sblocca cantieri” o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell’Ue,

Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria-ITS (art. 13)

Si modificano alcune disposizioni della legge istitutiva del **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore** (legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. In particolare, si prevede che il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli **ITS Academy** con le classi di concorso e non più anche i “crediti riconoscibili”. Si elimina poi l’attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del **Fondo per l’istruzione tecnologica superiore** sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. Infine si introducono due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di

attività degli ITS Academy, mentre la seconda prevede che in via straordinaria ed esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

Misure per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 "Istruzione e Ricerca" del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi (art. 14)

Si introduce il possesso del **diploma di specializzazione** per le **tecnologie applicate** e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Si prevede che i contenuti del **sistema di formazione e aggiornamento permanente** delle **figure di sistema** e dei **docenti di ruolo** siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, che deve precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. Si dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che le **attività formative** durante il periodo annuale di **servizio in prova** prevedano anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR.

Vengono **abrogate** le **disposizioni** che disciplinavano la **possibilità di partecipare**, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita **procedura straordinaria per titoli ed esami** per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'**immissione in ruolo** e all'**abilitazione all'insegnamento** nella **scuola secondaria**. Si specifica che alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Diventa annuale, anziché biennale, la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai **concorsi speciali** per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli **istituti per non vedenti** e negli **istituti per sordomuti**.

Si demanda a un decreto ministeriale l'adozione del **modello nazionale di consiglio di orientamento**, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Si stabilisce che, nel **documento da allegare al diploma**, al termine del **primo ciclo di istruzione**, contenente l'indicazione in forma descrittiva del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione siano indicati, in forma descrittiva, i **livelli di apprendimento conseguiti** nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Si prevede una **anticipazione delle facoltà assunzionali** dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti

delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Si prevede anche che il Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori **cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi** da porre in posizione di comando **presso l'amministrazione centrale**, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla **digitalizzazione delle scuole**.

Si stabilisce che le **risorse** destinate al pagamento dei **canoni di locazione da corrispondere all'Inail** per la realizzazione delle scuole innovative siano utilizzabili per **l'affitto di immobili** o il **noleggìo di strutture temporanee modulari** ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.

Sono infine introdotte disposizioni in materia di **incarichi temporanei di personale ATA**, nell'ambito degli **organici PNRR o Agenda Sud**, disponendo tra l'altro che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Attuazione della Riforma 1.3 del PNRR sulla organizzazione del sistema scolastico (art. 14, co. 10-bis e 10-ter)

Al fine di attuare la **Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR**, relativa all'**organizzazione del sistema scolastico**, in **sede referente** si è incrementato di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

In materia di istituti tecnici e professionali (art. 15)

Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, si apportano alcune modifiche ai **criteri** cui il Governo deve attenersi nella **riforma degli istituti tecnici** in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una **maggiore aderenza** dei curricula degli istituti alle **esigenze del tessuto produttivo nazionale**.

Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia (art. 15-bis)

In sede referente si è stabilito che, al fine di assicurare la **continuità** dell'erogazione dei **servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia**, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono

essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie

In materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione (art. 16)

Introdotte disposizioni volte a **riconurre nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito la Scuola di alta formazione dell'istruzione**, superando l'assetto attualmente vigente, che vede l'ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR (art. 17)

Rispetto agli **alloggi** e alle **residenze per studenti universitari**, si modificano il co. 1 della legge n. 338 del 2000 e il co. 2 dell'art. 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, allo scopo di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia, prevedendo alcune agevolazioni in materia e in base a quanto stabilito in **sede referente** il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative. Questo al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60 mila posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

In materia di formazione superiore e ricerca (art. 18)

Per favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di **formazione superiore e ricerca** si introducono misure riguardanti in particolare la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca finanziate con le risorse del PNRR, con la possibilità di utilizzare tali risorse anche per lo svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell'ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.

Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l'anno accademico 2024/25 (art. 18, co. 3-bis e 3-ter)

Si consente, in base a quanto previsto in **sede referente**, a talune categorie di **candidati stranieri** che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai **corsi di laurea** magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria**, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'**anno accademico 2024/2025**, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SPORT

Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale (art. 19)

Per snellire le procedure di **utilizzo**, da parte del **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di alcune tipologie di **risorse** di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR si introducono misure che: consentono al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizzano il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

CAPO V – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Individuazione dell'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale (art. 20, co. 1, lett. a)

Si prevede che le **pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato**, per l'esercizio delle funzioni dell'**ufficio del responsabile per la trasformazione digitale**, possano avvalersi del **supporto di società in house**, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sistemi di interoperabilità entro la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 20, co. 1, lett. b)

Si prevede che le **pubbliche amministrazioni accreditate** presso la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** possano continuare ad avvalersi dei **sistemi di interoperabilità "già attivi"** (anziché "già previsti dalla legislazione vigente").

Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 20, co. 1, lett. c)

Si prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente**, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. Inoltre si prescrive ad amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici di integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati, che in tal modo possono essere utilizzati anche senza diretto avalimento della citata Anagrafe.

Piattaforma di gestione deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a. (art. 20, co. 1, lett. d)

Introdotta una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'**accesso ai servizi in rete** erogati dalle **pubbliche amministrazioni** che richiedono l'identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una **piattaforma di gestione deleghe** realizzata e gestita dall'**Istituto poligrafico e zecca dello Stato** attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete.

Istituzione del "Sistema di portafoglio digitale italiano" (art. 20, co. 1, lett. e)

Per rafforzare l'**interoperabilità** tra le **banche dati pubbliche**, si istituisce il **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**. Si individuano i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione e le sue caratteristiche, da definire mediante linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica. Si prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità di tale sistema, a richiesta siano rese disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (app IO), le versioni digitali di: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malati, patente di guida mobile e Carta europea della disabilità.

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (art. 20, co. 2)

Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca trasmetta **all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore**, entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.

Diritti di opzione sull'acquisto della partecipazione azionaria statale nella società "Pago PA" disapplicazione alla medesima società di taluni vincoli legislativi (art. 20, co. 3-5)

Si attribuiscono i **diritti di opzione** per l'**acquisto** dell'intera **partecipazione azionaria** detenuta dallo Stato nella **società "Pago PA S.p.A."**, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota. In **sede referente** si è intervenuti prevedendo: che in caso di

acquisto il fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane Spa) non possa stipulare patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società; una serie di prescrizioni alle quali deve adeguarsi lo statuto di Pago PA S.p.A.; che la medesima società Pago PA S.p.A. garantisca la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma tecnologica di cui al Codice dell'amministrazione digitale. Si prevede infine la disapplicazione a Pago PA dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.

Piano Italia a 1 Giga del PNRR. Modifica dell'obbligo dei beneficiari (art. 20, co. 5-bis)

In **sede referente** è stato modificato il contenuto dell'obbligo dei beneficiari delle risorse PNRR in relazione al **Piano Italia a 1 Giga** (Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3). Più in particolare, viene consentito di calcolare come raggiunto il traguardo della **copertura territoriale con la fibra ottica o con il FWA** (*Fixed Wireless Access*, le frequenze radio senza il sostegno della fibra), se in questa sono inseriti numeri civici diversi da quelli individuati in precedenza dalla mappatura prevista, purché a essi omogenei.

Interoperabilità portuale (art. 20-bis)

Previsto, in **sede referente**, che le **Autorità di sistema portuale** garantiscano l'**interoperabilità** tra i sistemi **Port Community System** con la **Piattaforma logistica digitale nazionale**.

Dematerializzazione digitale ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art. 21)

Introdotte misure in merito al supporto tecnico-amministrativo da parte dell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**, mediante convenzione, alle pubbliche amministrazioni, nei processi di **dematerializzazione e digitalizzazione documentale**.

CAPO VI – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Addetti all'ufficio per il processo (art. 22, co. 1, lett. a e co. 3-4)

Si modificano le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il **reclutamento di addetti all'ufficio per il processo**, prevedendo che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Procedure straordinarie reclutamento presso il Ministero della Giustizia (art. 22, co. 1, lett. b)

Si prevede che per il **reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo** e del personale per il **supporto alle linee progettuali per la giustizia** del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Si prevede, inoltre, che nei confronti

del personale assunto a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della Giustizia, la data di immissione in ruolo possa essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026.

Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato (art. 22, co. 1, lett. c)

Introdotte disposizioni per la **stabilizzazione** nei ruoli del **Ministero della Giustizia** del **personale assunto a tempo determinato** al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel PNRR.

Assunzione di personale presso il Ministero della Giustizia (art. 22, co. 2)

Prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il **Ministero della Giustizia** all'**assunzione di 70 unità di personale** dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Albo dei periti presso il tribunale (art. 22, co. 5-7)

Introdotte disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei **periti iscritti** nell'apposito **Albo istituito presso il tribunale**.

Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR (art. 23)

Previsti **incentivi economici** per il **personale** degli **uffici giudiziari** che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.

Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR (art. 23-bis)

Prevista la possibilità, in **sede referente**, di ricorrere ad **applicazioni extradistrettuali di magistrati** al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di **abbattimento dell'arretrato civile**. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026. Inoltre, con finalità incentivanti, si prevede che la stessa valga quale punteggio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità e che al magistrato applicato spetti una specifica indennità.

Reclutamento dei magistrati tributari (art. 24)

Disciplinata la **procedura concorsuale** riguardante i **magistrati tributari**, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per il 2024. Definiti i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, e per la valutazione dei candidati.

Disposizioni in materia di magistrati tributari (art. 24, co. 2-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente**, sono state introdotte modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di **magistrati tributari**, in tema di nomine e tirocinio e di formazione continua.

Pignoramento di crediti verso terzi (art. 25)

Modificata la disciplina del **pignoramento presso terzi** contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali (art. 25-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione volta a consentire agli avvocati la **notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali** mediante un invio postale generato con **mezzi telematici**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (art. 26)

Introdotte **modifiche** al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **casellario giudiziale**, di **casellario giudiziale europeo**, di **anagrafe delle sanzioni amministrative** dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. n. 313 del 2002).

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di giustizia riparativa (art. 27)

Disposto un **differimento delle disposizioni transitorie** dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la cosiddetta "**riforma Cartabia**", in materia di **giustizia riparativa**.

CAPO VII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interventi ferroviari finanziati dal PNRR (art. 28)

Previsto che si disponga la **rimodulazione delle fonti di finanziamento** degli **interventi ferroviari** ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Modifiche disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 29, co. 1, 3-9 e 14)

Si interviene sulla disciplina in materia di **lavoro e legislazione sociale**. In particolare, si integrano i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, **si modifica**

il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto. Viene anche introdotto un **meccanismo di premialità a favore dei datori di lavoro** per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla **Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, che viene appositamente istituita.

In materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare (art. 29, co. 2, 10-14)

Introdotta disposizione in materia di **appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare**.

In particolare, si interviene in materia di **trattamento economico** del personale impiegato nell'appalto, anche con riferimento all'ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione del trattamento. Nel dettaglio, si prevede l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e – come specificato in **sede referente** – normativo **complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore** e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e – come specificato ancora in **sede referente**, del **subappalto** (non più configurato come eventuale, come è invece attualmente previsto). In **sede referente** è stato anche precisato che il **contratto collettivo di riferimento** non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle **associazioni sindacali** dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente **più rappresentative** sul piano nazionale. Si prevede inoltre che la **responsabilità solidale** – in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applichi anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.

Nell'ambito degli **appalti pubblici e privati** di realizzazione dei **lavori edili**, si introduce l'obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la **congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Vengono poi disciplinate le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in **assenza di esito positivo della verifica** o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Esonero contributivo per lavoro domestico (art. 29, co. 15-18)

A decorrere da una data che verrà comunicata dall'Inps e fino al 31 dicembre 2025 si riconosce, entro determinati limiti di spesa, un **esonero contributivo** totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di **assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici** con mansioni di **assistente a soggetti anziani** con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6 mila euro.

Introduzione della patente nel settore edile (art. 29, co. 19 e 20)

Si introducono modifiche alla disciplina generale in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In particolare, si sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un **sistema di qualificazione** delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 dell'obbligo – che può essere esteso ad altri settori – di possesso di una **patente** per le **imprese** e i **lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili**. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente ha una **dotazione iniziale di 30 crediti**; lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; in assenza di tali requisiti, è fatto salvo, a determinate condizioni, il completamento delle attività in corso. Si comminano le **sanzioni amministrative** per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza dei suddetti requisiti). Si introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'**obbligo di verifica del possesso** – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto – della **patente** o dell'**attestazione di qualificazione cosiddetta SOA**. Gli oneri finanziari sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, provvedendo alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

In materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'Inps (art. 30)

Si modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle **sanzioni civili** posto per i **soggetti**, compresi i lavoratori autonomi, che **non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi** dovuti alle **gestioni previdenziali ed assistenziali**. In particolare, si riduce la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro 120 giorni spontaneamente e si riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Si modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non conformi al vero (al riguardo si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile e si prevede la riduzione alla metà

della misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione). Le riduzioni delle sanzioni trovano applicazione anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento dei contributi o premi.

Al nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni che stabiliscono un **autonomo regime sanzionatorio** per gli **inadempimenti successivi alle informative dell'Inps**, relative agli obblighi di pagamento e introdotte con decorrenza dal 1° settembre 2024. Si prevede, tra le altre cose, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'Inps possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale. Si disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

Disposizioni riguardanti il personale ispettivo e il riordino delle funzioni ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 31)

Si prevedono, con riferimento all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, la proroga di autorizzazioni alle **assunzioni** non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Si autorizza l'Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Si prevede l'incremento di 50 unità di personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Si introducono disposizioni riguardanti la destinazione di risorse per l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il suo personale e per interventi in materia di vigilanza nel settore del lavoro e della legislazione sociale e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Si sopprimono sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale, sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail in ruoli ad esaurimento.

Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR (art. 31-bis)

Previsto, in **sede referente**, che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo **sviluppo del biometano** secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte **autorizzazioni ambientali anche successivamente** all'ammissione al beneficio PNRR.

CAPO IX – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

In materia di investimenti infrastrutturali (art. 32, co. 1)

Si interviene in materia di **investimenti** attribuiti ai Comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'Interno per diversi **interventi infrastrutturali** nel periodo **2021-2034**, disposti dall'art. 1, co. 134-148, della Legge di Bilancio 2019. Le misure si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con riferimento alla cosiddette "medie opere" da realizzare dai Comuni con contributi assegnati dal Ministero dell'Interno, poi confluiti nelle

linee d'intervento della Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni), del PNRR, che a seguito della decisione dell'8 dicembre 2023 risultano essere state stralciate, senza perdita dei contributi assegnati, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali.

Realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania (art. 32, co. 2)

Si incarica il Ministero della Difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle **strutture** previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'**accoglienza di migranti in territorio albanese**.

Proroga del termine per il cronoprogramma della metropolitana di Torino (art. 32-bis)

In **sede referente** è stato **prorogato di 180 giorni** il termine per la presentazione del **cronoprogramma** da parte del Commissario straordinario per la **linea 2 della metropolitana di Torino**.

Investimenti infrastrutturali “piccole opere” (art. 33)

Introdotte modifiche alla disciplina in materia di **investimenti infrastrutturali** dei **Comuni** rispetto alle **“piccole opere”**. Tra le modifiche principali si segnalano quelle volte: ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; a modificare la disciplina del monitoraggio; a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori e per il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, e a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta; a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'Interno al Comune beneficiario; a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti e a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche.

Centro logistico “Alessandria Smistamento” (art. 33-bis)

Previsto, in **sede referente**, che il **centro logistico “Alessandria Smistamento”** possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma (parte investimenti) tra MIT e RFI.

Piani urbani integrati (art. 34)

Introdotte modifiche all'art. 21 del decreto-legge n. 152 del 2021 al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano. In particolare, a seguito della **revisione dell'ammontare di spesa** stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. **“Piani integrati”**, si indica il nuovo budget complessivo

per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro, rimodulando in riduzione l'ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026.

Interventi di rigenerazione urbana (art. 35)

Si introducono alcune modifiche al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023 con riguardo agli **interventi di rigenerazione urbana**. Nello specifico, è prevista la modifica del co. 42-*bis* dell'art. 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro. Si prevede anche che tutti i Comuni assegnatari delle risorse di cui al suddetto co. 42-*bis*, unitamente ai Comuni beneficiari delle restanti risorse per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

Per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (art. 36, co. 1, 2, 2-ter e 2-quater)

Introdotta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR. Sono inoltre previste disposizioni per la **valutazione ambientale** e la **verifica dei progetti di infrastrutture stradali** interessate dagli **eventi sismici del 2016- 2017 in Italia centrale**.

In **sede referente** sono state introdotte disposizioni per la **sicurezza nei cantieri** per la ricostruzione nei territori interessati dagli stessi eventi sismici e misure finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022 e del marzo 2023.

Personale per contrasto dissesto idrogeologico (art. 36, co. 1-bis)

In **sede referente** è stato **prorogato** dal 31 dicembre 2024 **al 31 ottobre 2025** il termine previsto all'art. 1, co. 701, della legge n. 178 del 2020. Questa disposizione aveva previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il **dissesto idrogeologico**, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile potessero fare ricorso a **contratti di lavoro a tempo determinato**, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti in quiescenza da parte di amministrazioni impegnate in interventi di ricostruzione (art. 36, co. 2-bis)

Con una modifica introdotta in **sede referente** si consente alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni **eventi sismici**, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di **incarichi** remunerati di lavoro autonomo a **soggetti collocati in quiescenza**; tale possibilità viene ammessa con riferimento ai soggetti che, a prescindere dall'eventuale formazione di livello universitario, abbiano maturato significative esperienze e competenze professionali tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento.

Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 (art. 36-bis)

Proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, in sede referente, la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati** in favore di **imprese agricole ed agroindustriali** colpite dal **sisma 2012** nelle regioni **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**.

Attività del “Nucleo PNRR Stato-Regioni” (art. 37)

Modificate le disposizioni che regolano le attività del “**Nucleo PNRR Stato-Regioni**”, in particolare prevedendo che svolga una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione di un “Progetto bandiera”, al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

Rafforzamento dell'attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 37-bis)

In sede referente è stata incrementata la dotazione del **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025 e sono stati stanziati ulteriori 1,5 milioni per l'anno 2026.

Transizione 5.0 (art. 38)

Si istituisce e si disciplina il **piano Transizione 5.0.**, prevedendo un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuino **nuovi investimenti** in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di **progetti di innovazione** che conseguono una **riduzione dei consumi energetici**. Si dispone, a questo proposito, in ordine a: requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi; investimenti agevolabili; misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti; condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva

realizzazione degli investimenti; modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi; regime dei controlli; implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

In **sede referente** è stato specificato il **contenuto della comunicazione telematica** cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente, contenga solo l'attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili. Sempre in sede referente è stato specificato il **contenuto delle disposizioni di rango secondario** attuative della disciplina in esame, che tra l'altro deve specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva (art. 39)

Si dispone che l'**amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A.** trasferisca **all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A.**, su richiesta del Commissario, **somme fino a un massimo di 150 milioni di euro**, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva.

Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 39-bis)

Disposta, in **sede referente**, l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla **composizione del consiglio camerale** e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 40)

Per quanto riguarda i **tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**, si riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Si riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Si prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. Si disciplinano, per i Ministeri e i Comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari. Si dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento.

Controlli sugli interventi di efficientamento energetico (art. 41)

Si stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'elenco delle **asseverazioni rendicontate** per gli **interventi di efficientamento energetico** finanziati con le risorse del PNRR. Si precisa inoltre che il **programma di controllo** sugli interventi rientranti nella misura del **Superbonus**, predisposto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile **ENEA**, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili (art. 41-bis)

Modificata, in sede referente, la norma che assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, taluni **impianti fotovoltaici** localizzati in **aree agricole sopraelevati dal suolo**. La norma viene modificata nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: si sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

CAPO X – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (art. 42)

Introdotte modifiche all'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di "Misure urgenti per la crescita del Paese" (legge n. 221 del 2012) ai fini del potenziamento delle competenze dell'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali-Agenas**, in materia di **Fascicolo sanitario elettronico (Fse)**. Le misure introdotte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: prevedono che l'Agenas estenda l'esercizio delle proprie competenze attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità relative all'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico riguardo lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria; aggiungono ai compiti dell'Agenas quello della gestione dell'Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment-HTA*) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; aggiungono la disposizione che attribuisce all'Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, e per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale".

Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali (art. 43)

Prevista una specifica competenza relativa alla **Piattaforma nazionale *digital green certificate* o “certificazione verde”** (Piattaforma nazionale - DGC), allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’Oms. Si autorizza la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della Salute. Le certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie. Per assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC al fine del collegamento di questa piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’Oms, e per assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, si autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per il 2024, mentre, a decorrere dal 2025 è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui.

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 44)

Rivista, mediante alcune **modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali**, la disciplina del trattamento mediante **interconnessione dei dati personali relativi alla salute**, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell’interconnessione, a decreti del Ministro della Salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In **sede referente** si è stabilito che, nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza il consenso dell’interessato, il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare. Si precisa che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari a 28.342.068,00 euro, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione “Salute”, Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare al sub-investimento relativo al “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.

Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari (art. 44-bis)

In **sede referente** sono state apportate alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei **policlinici universitari**, per migliorarne l’efficienza nel rispetto delle scadenze relative ai progetti PNRR individuati alla Missione 6 Salute, prevedendo la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato**, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN non più nel limite, come attualmente previsto, del 2% dell’organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale. Viene inoltre aggiunta la disposizione in base alla quale nelle predette aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico veterinario sanitario già assunto con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del SSN,

nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente, conserva, senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area Sanità.

Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 44-ter)

In **sede referente** è stata introdotta una disciplina relativa alle spese per l'avvalimento di **personale a tempo non indeterminato**, valevole per gli **enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)** con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario. Si stabilisce che per questi enti del SSN, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa complessiva per il personale appartenente alle categorie in questione e assunto con contratto diverso da quello a tempo indeterminato non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, nel rispetto della normativa generale in materia di spesa per il personale negli enti del Servizio sanitario nazionale.

Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 44-quater)

In **sede referente** si è intervenuti su una disciplina in tema di **reclutamento** – con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative – di **medici specializzandi** e di **altri professionisti sanitari in corso di specializzazione**, posta dall'art. 1, co. 548-bis, della Legge di Bilancio 2019, prevedendo **una serie di modifiche**: viene stabilita al 31 dicembre 2026 la scadenza, per la facoltà di assunzione, degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative; viene specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse; viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa; viene precisato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto; viene specificato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione. Infine si modifica un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero-

professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari (e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN) al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

Servizi consultoriali di sostegno alla maternità (art. 44-quinquies)

Previsto, in **sede referente**, che le Regioni organizzino i **servizi consultoriali** nell'ambito della Missione 6, componente 1, del PNRR e possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del **sostegno alla maternità**.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Abrogazione Fondo controesodo (art. 45, co. 1)

Viene **abrogato** il cosiddetto **Fondo controesodo**, previsto con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e volto a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Abrogazione vari commi art. 39 del decreto-legge n.162 del 2019 su “Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziari” (art. 45, co. 2)

Vengono **abrogate** alcune **disposizioni** che consentono l'**accollo da parte dello Stato** dei **mutui** contratti da **Comuni, Province e Città metropolitane**.